

Ai gentili clienti
Loro sedi

Misure a tutela della filiera della nautica da diporto

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la legge di conversione del D.L. n. 1/2012 sulle liberalizzazioni ha introdotto una serie di **misure a tutela della filiera della nautica da diporto**. Nello specifico, l'art. 60-bis della legge di conversione al citato decreto, modificando l'art. 16 co. 2 del DL 201/2011, stabilisce **che tutte le unità da diporto dal 1° maggio di ogni anno siano soggette al pagamento di una tassa annuale**. Gli importi della tassa in parola hanno, in sostanza, subito un notevolmente **incremento rispetto agli importi precedentemente stabiliti dal decreto Salva Italia e variano a seconda della lunghezza dello scafo**. Sempre sul tema, l'art. 59-ter della legge di conversione dispone, invece, **alcuni incentivi in favore del titolare persona fisica e dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria che noleggiano occasionalmente le imbarcazioni e le navi da diporto**. È previsto, infatti, che il noleggio non costituisce uso commerciale delle stesse. Oltre a disporre quali requisiti debbano possedere i soggetti noleggiatori, è stabilito che i proventi derivanti dall'attività di noleggio sono assoggettati a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali pari al 20%. Ciò a condizione che i ricavi non superino i 30.000 euro annui e sempreché il percipiente lo richieda.

Premessa

L'art. 60-bis della legge di conversione al decreto legge sulle liberalizzazioni, modificando l'art. 16 co. 2 del DL 201/2011, stabilisce che **tutte le unità da diporto dal 1° maggio di ogni anno siano soggette al pagamento di una tassa annuale**. Gli importi della tassa sono notevolmente aumentati rispetto agli importi stabiliti precedentemente e variano a seconda della lunghezza dello scafo.

OSSERVA

Sono unità da diporto quelle destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale su semplice rilascio di una dichiarazione rispettivamente di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte dell'armatore (primo comma articolo 60 bis DL 1/2012 (decreto liberalizzazioni).

L'art. 59-ter della legge di conversione al DL 1/2012 dispone, invece, alcuni **incentivi in favore del titolare persona fisica e dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria che noleggiano occasionalmente le imbarcazioni e le navi da diporto**. Nello specifico, al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e davi da diporto può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio delle predette unità. È previsto, infatti, in questo caso, che il noleggio non costituisca uso commerciale dell'unità. Oltre a disporre quali requisiti debbano possedere i soggetti noleggiatori (possesso di patente nautica o titolo professionale del diporto), è stabilito che i proventi derivanti dall'attività di noleggio sono assoggettati a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali pari al 20% (l'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF).

La previgente disposizione introdotta dal decreto Salva Italia

La formulazione originaria, inserita nella legge di conversione al **decreto Salva Italia** disponeva che, "a decorrere dal 1° maggio 2012 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di unità da diporto sono tenuti a versare una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati. La tassa è calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate".

PREVIGENTI TARIFFE DELLA TASSA DI STAZIONAMENTO	
LUNGHEZZA DELLO SCAFO	IMPORTO
da 10,01 metri a 12 metri	Euro 5
da 12,01 metri a 14 metri;	Euro 8
da 14,01 a 17 metri	Euro 10
da 17,01 a 24 metri;	Euro 30
da 24,01 a 34 metri	Euro 90
da 34,01 a 44 metri	Euro 207
da 44,01 a 54 metri	Euro 372
da 54,01 a 64 metri	Euro 521
superiore a 64 metri	Euro 703

Il legislatore fiscale aveva altresì previsto:

- ➔ che la tassa in commento fosse ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione,

nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario;

- ➔ l'obbligo di esibire la ricevuta, anche elettronica, giustificativa del pagamento della tassa, da parte del comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle Dogane ovvero all'impianto di distribuzione del carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico e i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione;
- ➔ che la tassa dovuta venisse proporzionalmente ridotta con il decorrere del tempo, ovvero:
 - ➔ dopo cinque anni dalla data di costruzione: riduzione del 15%;
 - ➔ dopo dieci anni dalla data di costruzione: riduzione del 30%;
 - ➔ dopo quindici anni dalla data di costruzione: riduzione del 45%.

Le nuove disposizioni introdotte in sede di conversione del DL liberalizzazioni

Stante, invece, la **formulazione del nuovo art. 16, comma 2 del DL Liberalizzazioni**, così come proposta in sede di conversione, **la misura della tassa annuale che occorre corrispondere per le unità da diporto dovrebbe essere calcolata, per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate.**

NUOVO MISURA DELLA TASSA DI STAZIONAMENTO	
LUNGHEZZA DELLO SCAFO	IMPORTO
da 10,01 metri a 12 metri	Euro 800
da 12,01 metri a 14 metri;	Euro 1.160
da 14,01 a 17 metri	Euro 1.740
da 17,01 a 20 metri;	Euro 2.600
da 20,01 a 24 metri	Euro 4.400
da 24,01 a 34 metri	Euro 7.800
da 34,01 a 44 metri	Euro 12.500
da 44,01 a 54 metri	Euro 16.000
Da 54,01 a 64 metri	Euro 21.500
superiore a 64 metri	Euro 25.000

LA NUOVA DISCIPLINA IN SINTESI	
Decorrenza	1 maggio 2012
Imbarcazioni tassate	Le imbarcazioni che stazionano in porti marittimi nazionali, navigano o sono ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati.
Riduzioni	La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.

Esclusioni ed esenzioni	<p>Sono previsti alcuni casi di esclusione dal pagamento della tassa, come ad esempio le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, quelle obbligatorie di salvataggio, i battelli di servizio e così via.</p> <p>La tassa non è dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.</p> <p>Per favorire lo sviluppo della nautica da diporto, il legislatore ha previsto che la tassa non si applica alle unità predette per il primo anno dalla prima immatricolazione.</p>
Soggetto passivo	<p>Sono tenuti al pagamento della tassa in esame i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto.</p> <p>La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione o noleggio.</p>
Modalità e termini di pagamento	<p>Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità e i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> → di pagamento della tassa; → di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. <p>I pagamenti possono essere eseguiti con moneta elettronica.</p>
Regime sanzionatorio	<p>In caso di omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta si applicherà una sanzione dal 200 al 300% dell'importo non versato, oltre alla tassa dovuta.</p>

Viene, inoltre, soppresso l'obbligo di esibire la ricevuta, anche elettronica, giustificativa del pagamento della tassa, da parte del comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle Dogane ovvero all'impianto

di distribuzione del carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico e i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

La legge di conversione del decreto sulle liberalizzazioni, riconosce, analogamente a quanto introdotto dal decreto salva Italia, le decurtazioni previste in relazione alla vetustà dell'unità di diporto oggetto di tassazione.

Semplificazioni in materia di noleggio occasionale

L'art. 59-ter del maxi emendamento al DL 1/2012 introduce, invece, alcune **misure in favore del titolare persona fisica e dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria che noleggiano occasionalmente le imbarcazioni e le navi da diporto**. Nello specifico, viene introdotta una **nuova disposizione che**, intervenendo sul D. Lgs. n. 171/2005 - c.d. "Codice della nautica da diporto" - (art. 49-bis), **regolamenta il noleggio occasionale di imbarcazioni da diporto, al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico**. In particolare, viene previsto che **il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità**. È previsto, infatti, in questo caso, che **il noleggio non costituisca uso commerciale dell'unità**.

LA NUOVA DISCIPLINA IN SINTESI

Decorrenza	In assenza di una precisa indicazione dei termini, la predetta disposizione entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale (25 marzo 2012). Tuttavia, per la piena operatività si dovrà attendere l'emanazione di un apposito decreto attuativo a firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Soggetti interessati	Il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità.
Modalità di effettuazione del servizio	Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
Casi particolari	Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003), e ad esse si applicano le disposizioni appositamente previste (art. 72, D.Lgs. n. 276/2003).

Condizioni richieste per l'erogazione del servizio di noleggio	L'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle Entrate, alla capitaneria di porto territorialmente competente e all'INPS e all'INAIL, nel caso di impiego di personale.
Sanzioni	L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione da 2.066 a 8.263 euro (art. 55, comma 1 D.Lgs. n. 171/2005). La mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare (art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002).
Regolamenti attuativi	Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui sopra.
Regime fiscale da assoggettare ai proventi realizzati	I proventi derivanti dall'attività di noleggio possono essere assoggettati a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.
Modalità di assolvimento dell'obbligazione tributaria	L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'IRPEF. L'acconto IRPEF è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui sopra. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione della nuova disciplina.
Sanzioni	La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo, ovvero comporta la decadenza del medesimo regime.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO